GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDÌ 6 AGOSTO — NUM. 185

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, reconnaissant l'utilité d'autoriser les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes domiciliés en proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l'effet de conclure une convention à ce sujet, nommé pour leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Monsieur le baron *Auguste Peiroleri*, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse,

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

Monsieur *Numa Droz*, conseiller fédéral, chef du département des affaires étrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Article premier.

Les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes italiens demeurant à proximité de la frontière italo-suisse ont le droit d'exercer leur profession dans les localités suisses voisines de la frontière dans la même mesure qu'en Italie, sous réserve de la restriction renfermée à l'article 2; réciproquement, le médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant dans le voisinage de la frontière italo-suisse sont autorisés à exercer leur profession dans les localités italiennes situées à proximité de la frontière.

Article 2.

Les personnes désignées ci-dessus n'ont pas le droit, en exerçant leur profession dans le pays voisin, de fournir elles-mêmes les remèdes aux malades, à moins toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger.

Article 3.

Les personnes qui, en vertu de l'article premier, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n'ont pas le droit de s'y établir en permanence, ni de conclure des conventions spéciales pour des services sanitaires avec des communes de l'autre pays, ni d'y élire domicile, à moins toutefois qu'elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu'elles ne subissent un nouvel examen.

Article 4.

Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes de l'un ou de l'autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l'article 1er de la présente convention, doivent, lorsqu'ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays et, en particulier, justifier de leur qualité chaque fois qu'ils en seront requis, moyennant une feuille de reconnaissance, qui leur sera délivrée respectivement par le préfet de la province italienne et par le gouvernement cantonal.

Article 5.

Les personnes en question pourront passer la frontière à chaque heure du jour et de la nuit, à pied, à cheval ou en voiture, et même par des chemins à l'écart des routes douanières, pourvu qu' elles n'apportent pas de marchandises soumises à des droits d'entrée.

Elles seront visitées par les douaniers au point de passage de la ligne douanière, sans qu'elles soient obligées de se rendre au bureau des péages, à moins, toutefois, qu'elles n'aient sur elles des objets passibles de droits.

Article 6.

La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour ou elle aura été dénoncée par l'une des deux parties contractantes.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en double à Berne, le 28 juin 1888.

(L. S.) A. PEIROLERI. (L. S.) DROZ.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia,*

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione.

Con decreti del 19 giugno 1888:

A grand'ufficiale:

Carducci comm. Giosuè, professore ordinario di letteratura italiana

nella Regia Università di Bologna, comm. dal 1876 — 25 anni di servizio.

Con decreto del 24 giugno 1888:

A grand'uffiziale:

Monteverde comm. Giulio, scultore, comm. dal 1876, cavaliere del merito civile di Savoia.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 7 giugno 1888:

Ad uffiziale:

Falzone cav. Pietro, ispettore demaniale di circolo e per le controverifiche, collocato a riposo per anzianità di servizio con decreto di pari data, cavaliere dal 1875 — 40 anni di servizio.

Con decreto del 24 giugno 1888:

A cavaliere:

Carcaterra-Giovanni Giuseppe, segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute con decreto di pari data — 31 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 7 giugno 1888:

A grand'uffiziale:

Giura comm. avv. Giovanni, prefetto della provincia di Salerno, comm. dal 1879 — 28 anni di servizio.
Pavolini comm. Luigi, prefetto della provincia di Bari, comm. dal 1873 — 43 anni di servizio

A commendatore:

Pattone prof. cav. Carlo Deodato, consigliere provinciale di sanità di Alessandria, ufficiale dal 1883 — 22 anni di servizio.
Arrigo cav. dott. Cesare, presidente del R. manicomio di Alessandria uffiziale dal 1881 — 8 anni di servizio.
Petrera cav. dott. Daniele, deputato provinciale di Bari, uffiziale dal 1882, — 10 anni di servizio.
De Peppo cav. dott. Alfonso, di Lucera (Foggia), uffiziale dal 1887, per servigi gratuiti prestati al paese.
Allocca cav. Agostino, consigliere provinciale di Napoli, uffiziale dal 1877 — 9 anni di servizio.
De Luca cav. avv. Ippolito Onorio, sindaco di Girgenti, uffiziale dal 1886 — 26 anni di servizio.
Ferrara cav. avv Gennaro, vice presidente del Consiglio provinciale di Salerno, uffiziale dal 1887 — 20 anni di servizio.

Ad uffiziale:

Saffirio cav. Francesco, sindaco di Bosia (Cuneo), cav. dal 1876 — 27 anni di servizio.
Consiglio cav. Filomeno, sindaco di Brindisi (Lecce), cav. dal 1880 — 14 anni di servizio.
Romano cav. Carmine, cav. dal 1877, per benemerenze patrie.
Ramello cav. dott. Candido, direttore dell'Ufficio d'igiene al Municipio di Torino cav. dal 1871 — 24 anni di servizio.
Emanuele cav. Francesco, sindaco di Groppello Cairoli (Pavia), cavaliere dal 1872 — 25 anni di servizio

Con decreti del 19 giugno 1888:

A cavaliere:

D'Amato dott. Raffaele, sindaco di Torre del Greco — 16 anni di servizio.
Martelli avv. Giuseppe, deputato provinciale di Catanzaro — 10 anni di servizio.
Buonocore Costantino, già governatore di Opere Pie, membro di commissioni di beneficenza in Napoli.
Trinchieri dott. Adriano, consigliere di Prefettura — 14 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 24 giugno 1888:

A commendatore:

Minardi cav. Raffaele, capo divisione di ragioneria di 2ª classe nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, collocato a riposo con decreto di pari data, ufficiale dal 1882 — 40 anni di servizio.
Sanguinetti Cesare, economo del Comitato per l'Esposizione di Bologna.
Benetti prof. Jacopo, presidente della Commissione tecnica ed ordinatore della galleria del lavoro alla Esposizione di Bologna.
Panzacchi prof. Enrico, presidente della Commissione ordinatrice per la Mostra di Belle Arti all'Esposizione di Bologna.
Buriani ing. Filippo, architetto dell'Esposizione di Bologna.

Ad uffiziale:

Artom cav. Israele, presidente del Consiglio di Amministrazione della Succursale della Banca Nazionale in Asti.
Pigozzi cav. avv. Giuseppe, presidente della Commissione per la Mostra del Club Alpino all'Esposizione di Bologna.

A cavaliere:

Fusconi avv. Luigi, segretario del Comitato per la Esposizione di Bologna.
Ghillini avv. Alberto, id. id. id.
Santoni avv. Enrico, id. id. id.
Mariotti avv. Pietro, id. id. id.
Carli ing. Carlo, membro del Comitato per la Esposizione di Bologna.
Marchi ing. Cesare, id id. id.
Zucchini Solimei conte Giuseppe, id. id. id.
Albicini conte Pier Francesco, segretario della Commissione di Belle Arti all'Esposizione di Bologna.
Gattoni avv. Aldo, segretario della Commissione per i festeggiamenti all'Esposizione di Bologna.
Bianconcini-Persiani conte Carlo, presidente della Commissione per la Mostra dei vini all'Esposizione di Bologna.
Testoni Alfredo, segretario capo dell'Ufficio del Comitato esecutivo dell'Esposizione di Bologna.
Brunetti ing. Roberto, architetto dell'Esposizione di Bologna
Belvederi ing. Paolo, id. id. id.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 3 giugno 1888:

A cavaliere:

Giglio Vincenzo, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Catanzaro.
Garofalo Enrico, id. id. id. in S. Maria Capua Vetere.
Pettinotti Antonino, tesoriere del Consiglio di disciplina dei procuratori in Torino.
Dugnani Carlo, segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Milano.
Bocca Giuseppe, id. id. id. in Asti.
Russeglias Monserrato, presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori in Sassari.
Carcassi Carlo, tesoriere id. id. id. in Cagliari.
Merlo Tommaso, membro del Consiglio notarile in Pinerolo.

Sulla proposta del Ministro per la Guerra:

Con decreti del 24 giugno 1888:

A cavaliere:

Codegoni Carlo, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario collocato a riposo — 26 anni di servizio e 3 campagne.
Fossi Alessandro, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — 33 anni di servizio e 1 campagna.
Viviani Giuseppe, archivista di 1ª classe nell'Amministrazione centrale della Guerra, collocato a riposo — 33 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5511** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I comuni indicati nell'elenco che segue, sono autorizzati ad eccedere, con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888, il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nelle proporzioni fissate nell'elenco medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta da autorizzarsi per il 1888 per	
			somme effettive	aliquote
1	Alessandria . . .	Villadeati. . . .	29,768 17	1.80014
2	»	S. Salvatore Monferrato. . . .	44,171 57	1 1650
3	»	Isola S. Antonio .	13 020 58	1 04446
4	Ancona	Castelplanio. . .	9 585 94	1.16956
5	Aquila	Rajano	18,574 70	1.10824
6	»	Scontrone . .	1,999 50	0.6976
7	»	Scoppito	2,910 »	0 50050
8	Brescia	Corzano	12,834 98	0 98
9	»	Artogne	9,114 92	1.35
10	»	Puegnago . . .	6,392 62	1.16
11	Cagliari	Gergei. . . .	5.267 72	0.43
12	»	Decimoputzu. . .	22.426 01	2 63
13	»	Samatzai	6.565 43	0.82
14	»	Belvi	2,849 81	1.47
15	»	Gesico.	6,641 60	1.24
16	»	Armungia . . .	7.888 16	2 45
17	Caltanissetta . .	Caltanissetta. . .	164.804 75	0.940522672
18	»	Piazza Armerina .	76,338 45	0 779845893
19	»	Sutera.	28,278 19	1.61
20	»	Marianopoli . . .	6,009 04	1 144537101
21	Campobasso . .	Ferazzano . . .	5,000 »	0 5506
22	Catania	S Agata li Battiati	2,574 93	0.976708
23	»	Mineo	40 004 63	0 7371009
24	Chieti.	San Buono . . .	3,508 50	0 52
25	»	Carpineto Sinello .	3,101 76	0.48
26	Como.	Novedrate . . .	4,362 32	1.7789
27	»	Bulciago	5,135 57	1.8907
28	»	Valganna. . . .	3,965 32	1.26249
29	»	Arcellasco . . .	4,679 06	1.7923
30	»	Aizurro	1,505 77	1.8112
31	»	Annone Brianza .	5,474 46	1.0792
32	»	Cernusco Lombardone	8,087 06	1 7501
33	»	Taceno	1,526 75	1 0964
34	»	Domaso	6.738 99	2.4701
35	»	Costamasnaga . .	9,693 77	1 6019
36	»	Ravellino. . . .	3.088 34	2 2818
37	»	Montegrino . . .	6,536 47	2.1620
38	»	Due Cossani. . .	1,908 91	1.5454
39	»	Perledo	3,269 34	0.9725
40	»	Molteno	6,798 09	1 6472
41	»	Rovenno	5,975 23	2 0925
42	»	Proserpio. . . .	1 699 74	1 1386
43	»	Luvinate	3,201 03	1.3899
44	Cosenza	Scala Coeli . . .	5,907 99	0 50
45	Cremona. . . .	Pizzighettone . .	31,425 22	0.95031
46	»	Persico	12.154 63	0.75758
47	»	Solarolo Rainerio .	16,390 62	1.00657
48	Cuneo	Rossana	11,503 06	1.948383
49	»	Castellar	4.020 45	1.107510
50	»	Pagno.	4,562 66	0.915593
51	»	Centallo	32,546 87	0 661524
52	»	Monforte	20,070 94	1 84
53	»	Bastia Mondovì. .	8,438 82	2.55095
54	Foggia	Castelnovo della Daunia. . . .	22,377 61	1 01
55	»	Peschici	20,330 »	2 0506874
56	Genova	Laigueglia . . .	5,063 51	1 747884
57	»	San Rufino . . .	6,330 10	1.3130
58	»	Onzo	2,739 23	2 648380
59	Macerata. . . .	Pioraco	8,666 98	1.55601
60	»	Gualdo	5.714 69	1.2929484
61	Mantova	Pegognaga . . .	54,552 9	0.9206751
62	Massa Carrara . .	Aulla	26.342 92	1 79631
63	Milano	Cesano Maderno .	15,543 11	1.4067
64	»	Origgio	14,146 83	1.7367
65	»	Cassano d'Adda .	27,966 29	0.9717
66	»	Roncello	4,946 16	1 7117
67	»	Vimercate . . .	24,405 62	1 1418
68	»	Ornago	6,493 23	1.0692
69	»	Misinto (frazione principale) . .	11,513 97	2.3279
70	Milano	Lazzate (frazione di Misinto. . . .	8,847 26	1.7228
71	Novara	Saluzzola. . . .	7,427 74	0.66
72	Napoli	Forio	16,704 98	1 630
73	Padova	Candiana. . . .	26,516 11	1.648
74	»	Cervarese Santa Croce	23,447 17	1.64
75	»	Codevigo. . . .	37,008 67	2 05
76	»	Calzignano . . .	18,564 91	1.96
77	Palermo	Sciara.	8,787 91	0 8358
78	Pavia	Rovegno	4,119 77	1 44922
79	»	Bressana	15,369 29	2 67823
80	Piacenza. . . .	Calendasco . . .	28,032 71	1 2 0502
81	»	Pianello	46,840 98	2 69
82	Porto Maurizio. .	Gazzelli	4,986 15	3.6556
83	»	Oneglia	30,491 25	1.080
84	»	Lavina	2 395 »	5 641
85	Potenza	Spinoso	2,189 18	0.3485
86	»	Acerenza. . . .	6,596 67	0.34
87	»	Palazzo San Gervasio	4,726 86	0.216
88	Ravenna. . . .	Sant'Agata sul Santerno	14,055 45	2 249368
89	Reggio Calabria .	Ardore	18,610 86	1.76
90	»	Cosoleto	12,686 77	0.97
91	»	Tresilico	8,424 99	0 60
92	Roma.	Mazzano	11.240 83	1.90422
93	»	Monterotondo . .	33,100 54	1 08692
94	»	Cerreto Laziale. .	6,216 79	2.74875
95	»	Monteromano . .	15,289 25	0.78889
96	»	Rocca Secca nei Volsci	5,234 48	1 17751
97	»	Collepardo . . .	2,666 27	0.82330
98	Rovigo	Canda	24,448 74	1.4756
99	»	Villadose. . .	25,861 38	1 4899
100	»	San Martino di Venezze	37,237 21	1 7197
101	»	Cesenelli	36,368 16	1 63034
102	»	Canaro	34,244 48	1.4964
103	Salerno	San Mango Piemonte	2,502 45	1 53414
104	Sassari	Gavoi	3,076 4	0.953680
105	»	Lodè	2,931 »	1,214096
106	»	Orgosolo	6,606 81	1.451619
107	Sondrio	Valmasino . . .	5,784 12	5.3030
108	»	Tartano	7,721 34	6 4443
109	»	Castione Andevenno	7,356 80	2 4262
110	»	Cercino	4,567 60	5.3196
111	»	Campodolcino . .	6,221 37	5 55
112	Teramo	Cepagatti. . . .	10,347 62	0 8000015[illegible]
113	»	Nereto	5,089 25	0.7049377[illegible]
114	Torino	Drusacco. . . .	2,998 1[illegible]	1 481
115	»	Vidracco	3,167 6[illegible]	1 185
116	Treviso	Maserada. . . .	16,878 »	1 5696
117	Verona	Legnago	100,655 61	1 4277
118	»	Casaleone . . .	12,952 6[illegible]	0.6623
119	»	San Michele Extra	30,202 81	1 1450
120	»	Quinzano	12,686 08	1.9907
121	Vicenza	Rosà	14,853 29	0 577
122	»	Arzignano . . .	61,697 46	1.310

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

CRISPI.

Il Num. **5546** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gli Istituti che si propongono di raccogliere i depositi a titoli di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, acquistano la personalità giuridica e il titolo di Casse di risparmio con le forme ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 2. Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformità delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di corpi morali.

Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, si costituiscono per atto pubblico.

L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, determina:

1° le ingerenze di essi corpi morali nella nomina degli amministratori e nella revisione dei conti;

2° l'ordinamento amministrativo dell'Istituto.

L'atto costitutivo delle Casse di risparmio, istituite da associazioni di persone, determina:

1° il numero, l'ammissione, la sostituzione e i diritti degli associati e della loro assemblea;

2° i modi di elezione e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3° le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

All'atto costitutivo è allegato lo statuto.

Questo deve contenere le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, i modi d'impiego dei capitali e la erogazione degli utili netti annuali, non che le norme per le modificazioni dagli statuti stessi.

Art. 3. Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore a lire 3000, la quale può essere rimborsata nella sua totalità o in parte, secondo i patti dell'atto costitutivo, quando si sia formata una massa di rispetto nella misura stabilita dall'articolo 17.

Da cotesta somma, dai successivi aumenti del patrimonio e da qualsiasi profitto della Cassa è vietato alle persone ed agli enti sopradetti di prelevare alcun interesse, salvo il caso di cui all'articolo 17.

Art. 4. Le Casse di risparmio fondate da istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso, debbono costituirsi con patrimonio separato e amministrazione distinta da quelli dell'Istituto fondatore.

In nessun caso l'Amministrazione delle Casse di risparmio può essere assunta dalle Giunte comunali o dalle Deputazioni provinciali o dai componenti le medesime.

Le Casse di risparmio possono avere la gestione di altre istituzioni di carattere economico ad esse consentita da leggi o regolamenti speciali o dai rispettivi statuti.

Art. 5. Nelle Casse di risparmio istituite da associazioni, la qualità di socio è personale e intrasmissibile.

I soci di tali Casse conservano la loro qualità, anche dopo che sia stato loro restituito il contributo.

Art. 6. E' vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compensi o indennità, salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.

E' parimenti vietato agli amministratori e ai direttori delle Casse di risparmio di contrarre obbligazioni con l'Istituto che amministrano o dirigono.

Potranno però eccezionalmente gli Istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori.

Art. 7. I libretti di risparmio rilasciati al depositante al tempo del primo versamento sono nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore. Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome.

Art. 8. Le Casse di risparmio possono anche stabilire nei rispettivi statuti una categoria speciale di libretti nominativi per determinati Istituti di beneficenza, o classi di persone coi caratteri seguenti:

1° Un limite più basso nel minimo di ciascun versamento;

2° Un limite nel deposito fruttifero;

3° Un saggio più alto nell'interesse.

Questi libretti non debbono oltrepassare una determinata proporzione colla somma totale depositata.

Art. 9. I versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

Il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e ai minori salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore.

Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione.

Art. 10. In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore, si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, N. 4715 (serie 3ª), ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto, e possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire 100.

Art. 11. L'annullamento del libretto perduto, mentre estingue i diritti del possessore verso la Cassa, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato.

Art. 12. Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore, tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore.

L'opposizione, per esser valida, deve esser fatta in iscritto all'Amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

Finchè l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente, e senza l'ordine dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 13. Il credito inscritto sopra un libretto nominativo può all'atto della emissione essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria, può essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo o sequestro, o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore dei terzi.

Art. 14. Le Casse di risparmio, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, o di altra natura. Devono però tener separate nelle loro scritture siffatte operazioni.

Art. 15. Le Casse di risparmio, salvo speciale autorizzazione da ottenersi per decreto Reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto od in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'articolo 4, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

Esse debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabili che acquistano volontariamente o nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione.

Art. 16. Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consentiti dai rispettivi statuti.

Negli statuti stessi dovrà essere stabilita la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività:

a) dei mutui o conti correnti con ipoteca;

b) degli impieghi o mutui ai corpi morali.

Art. 17. Le Casse di risparmio devono sempre destinare i nove decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. L'altro decimo, ed anche una parte maggiore, una volta che la massa di rispetto sia giunta e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, può essere assegnato ad opere di beneficenza o di pubblica utilità o ad incremento dell'Istituto fondatore.

Art. 18. La riforma, o le modificazioni degli statuti debbono essere fatte allontanandosi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori.

La iniziativa per le Casse fondate da associazioni di persone può essere assunta dall'assemblea generale dei soci od anche da una minoranza di essi determinata dallo statuto.

Per le Casse fondate da enti morali può essere assunta dall'ente fondatore.

Per quelle di fondazione mista provvederà lo statuto.

Art. 19. Esaurita la procedura prescritta agli articoli 2 e 3 e quando lo statuto approvato sia conforme al disposto dei precedenti articoli, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuove il decreto Reale che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di Ente morale e ne approva lo statuto.

Colla stessa procedura il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, e sentito il Consiglio di Stato, promuove il decreto di approvazione delle riforme e modificazioni degli statuti, richieste a forma dell'articolo 18.

Art. 20. Oltre le esenzioni stabilite a favore delle Casse di risparmio dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi e le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi.

Art. 21. Le Casse di risparmio pagano la tassa di ricchezza mobile per i portatori dei libretti, salvo rivalsa, e la pagano inoltre sugli avanzi netti annuali.

Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio, si seguono le norme dell'art. 61 della legge 24 agosto 1877 (testo unico), N. 4021 (Serie 2ª).

Art. 22. Il servizio dei depositi indicati nell'articolo 14 è regolato, in quanto li concerne, dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli Istituti di credito ed è sottoposto alle tasse comuni; come lo sono gli atti per ogni sorta d'impiego di capitali delle Casse di risparmio.

Art. 23. Le Casse di risparmio sono soggette alla vigilanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 24. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è in facoltà di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie.

I risultati delle ispezioni devono sempre essere comunicati all'Amministrazione della Cassa.

Art. 25. Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda della Cassa di risparmio o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio.

E' concessa la stessa facoltà al Ministero predetto nel caso in cui una Cassa di risparmio non si uniformi a quanto è prescritto dai numeri 2 e 4 dell'articolo 31 della presente legge.

Nell'atto dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio è nominato un commissario Regio il quale provvede nel termine di tre mesi alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico della Cassa stessa.

Art. 26. Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per somma non minore della metà del patrimonio, quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Stato, può promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto, salvo il caso in cui le persone o gli enti che lo istituirono ricostituiscano, nel termine di un mese dall'avvenuto accertamento, un capitale sufficiente perchè la Cassa possa riprendere e continuare regolarmente le operazioni a forma del proprio statuto.

I liquidatori sono nominati dal Ministero, e la liquidazione ha luogo con le norme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle Società anonime.

Art. 27. Le Casse di risparmio debbono trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i loro bilanci consuntivi annuali, debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data dell'approvazione; debbono inoltre inviare allo stesso Ministero la situazione dei conti alla fine di ogni semestre, compilata secondo le forme che sono stabilite nel regolamento.

Art. 28. Nessun Istituto che non sia regolato ai termini della presente legge, può assumere il titolo di Cassa di risparmio ancorchè eserciti talune delle operazioni da essa attribuite alle Casse di risparmio.

Art. 29. Sono puniti con pena pecuniaria sino a lire tremila gli amministratori, i direttori degli Istituti e i soci responsabili che contravvengono alle disposizioni dell'articolo precedente.

Sono parimenti puniti con la stessa pena pecuniaria, salve le pene maggiori comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle Casse di risparmio:

1. che comincino le operazioni prima di avere adempiuto alle condizioni e di avere ottenuta l'autorizzazione Sovrana, in conformità della presente legge;

2. che abbiano contravvenuto alle disposizioni dello statuto, rispetto ai modi d'impiego dei depositi ed alle disposizioni degli articoli 6 e 17 della presente legge:

3. che ritardino la compilazione dei bilanci e delle situazioni semestrali dei conti oltre due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo statuto e dalla scadenza del semestre;

4. che nei detti documenti, nelle relazioni e in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori e soci, al Consiglio di amministrazione o al Governo, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Cassa, o abbiano scientemente in tutto o in parte, nascosti i fatti riguardanti le condizioni medesime.

Art. 30. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, accertate le contravvenzioni, ne farà denunzia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle penalità di che nello articolo precedente.

Art. 31. La presente legge si applica anche alle Casse di risparmio legalmente costituite all'entrata in vigore di essa, salvo le disposizioni transitorie seguenti:

1. Le Casse di risparmio fondate da Istituzioni di beneficenza o da altri Corpi morali o col loro concorso che abbiano il patrimonio o la gestione congiunta con quella dell'ente fondatore, le quali intendono giovarsi dei beneficî della presente legge, devono ottemperare alle disposizioni dell'articolo 4 nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge;

2. Le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'articolo 15, quando li possiedano in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti o di leggi speciali, possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; in tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di 10 anni, salva sempre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'articolo 15;

3. La disposizione dell'articolo 3 riguardante il minimo

del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti;

4. Il termine di tre anni a decorrere dalla promulgazione della presente legge è accordato alle Casse di risparmio esistenti per conformarsi alle altre disposizioni della legge stessa. Quelle che non vi si uniformeranno, cesseranno d'intitolarsi Casse di risparmio;

5. Quelle che avessero assunto un carattere di Società civile o commerciale debbono mutare il titolo dentro un anno dalla promulgazione della presente legge;

6. Gli statuti delle Casse di risparmio fondate da Opere pie o da confraternite ed esistenti all'entrata in vigore della presente legge, ogniqualvolta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati in modo però da allontanarsi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, ad iniziativa del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sul parere favorevole del Consiglio di Stato.

Questa facoltà non potrà esercitarsi che entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 32. Con decreto Reale, sentiti la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro e il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1888.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.
CRISPI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5565** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge in data 10 giugno 1888, N. 5436 (Serie 3ª), colla quale si approva il bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Veduta la legge in data 12 luglio 1888, N. 5515 (Serie 3ª), che approva la tassa di vendita degli spiriti;

Veduto il Regio decreto 15 giugno 1884, N. 2419 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il personale delle Sezioni tecniche presso le Intendenze costituirà in ogni provincia un Ufficio tecnico; dipendente dal Ministero delle Finanze, e sottoposto alla vigilanza disciplinare dell'Intendente di Finanza.

Articolo 2.

Il Ruolo organico del personale tecnico di Finanza è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Questo Ruolo avrà effetto dal 1° luglio 1888.

Articolo 3.

Le promozioni di grado, nel personale tecnico di Finanza, si fanno per merito; le promozioni di classe, un terzo per merito e due terzi per anzianità.

Articolo 4.

Ad ogni Ufficio tecnico di Finanza è preposto un ingegnere-capo, il quale provvede, sotto la propria responsabilità al buon andamento dei servizi tecnici, e principalmente di quelli che si riferiscono alle tasse di fabbricazione e alla tassa di vendita degli spiriti, curando l'osservanza delle speciali disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti.

L'ingegnere-capo deve pure provvedere alla esecuzione di tutti i lavori, d'indole tecnica che, nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, gli vengano affidati dall'Intendente di Finanza.

Articolo 5.

Gli Uffici tecnici di Finanza sono diretti e sorvegliati dall'Ufficio del personale tecnico, presso il Segretariato generale.

Per ciò che si attiene al servizio delle tasse di fabbricazione e della tassa di vendita degli spiriti corrispondono direttamente colla Direzione generale delle gabelle, la quale ne controlla l'operato col mezzo, sia degli ispettori del personale tecnico, sia di altri all'uopo delegati.

Articolo 6.

L'ingerenza degli Uffici tecnici sul servizio delle tasse di fabbricazione e della tassa di vendita degli spiriti, s'intende estesa al riscontro delle scritture e delle casse degli Uffici finanziari, e alla sorveglianza generale anche della repressione del contrabbando.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

Ruolo organico del Personale tecnico di Finanza.

GRADI E CLASSI	NUMERO per classe	NUMERO Totale	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo	Ammontare della spesa
Direttore	1	1	7,000	7,000	7,000
Ispettori	2	2	6,000	12,000	12,000
Ingegneri-Capi di 1ª classe	20	70	5,000	100,000	315,000
Id. 2ª »	30		4,500	135,000	
Id. 3ª »	20		4,000	80,000	
Ingegneri di 1ª classe	60	238	3,500	210,000	666,000
Id. 2ª »	70		3,000	210,000	
Id. 3ª »	60		2,500	150,000	
Id. 4ª »	48		2,000	96,000	
		311			1,000,000
Disegnatori di 1ª clas.	10	51	2,500	25,000	88,800
Id. 2ª »	8		2,000	16,000	
Id. 3ª »	8		1,600	12,800	
Id. 4ª »	25		1,400	35,000	
Totale N.		362		Totale L.	1,088,800

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il N. **MMMMXI** (*Serie 3ª, parte supplem.*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento, 23 ottobre 1879, col quale il fu Antonio Muzan, disposti alcuni legati ed assegni, nominò erede universale delle sue sostanze la Congregazione di Carità di Malo, con l'obbligo di istituire in luogo una Casa di Ricovero;

Vista la domanda presentata dalla predetta Congregazione di Carità per ottenere l'erezione in Corpo morale del Pio Istituto sotto il titolo di *Casa di Ricovero Muzan*, non che l'approvazione dello Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Vista la deliberazione 19 maggio 1888 della Deputazione provinciale di Vicenza, e ritenuto che i beni compresi nella eredità e costituenti la dotazione della Pia Opera rappresentano il valore complessivo di Lire 150,472;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

La Casa di Ricovero Muzan in Malo è eretta in Corpo morale.

Articolo 2.

È approvato il corrispondente Statuto organico in data 25 marzo 1888, composto di diciannove articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1888, N. 5447, per i danneggiati dal terremoto nella Liguria;

Sentita la Commissione Reale per l'esecuzione della predetta legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, e di quelli delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine prescritto dall'articolo 3, alinea 2, della legge 19 giugno 1888, N. 5447, per la pubblicazione alla porta della Casa comunale delle domande dei compartecipi, è prorogata di un mese dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della legge medesima.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.
MAGLIANI.
SARACCO.
GRIMALDI.

Ricompense *concesse con R. decreto 24 giugno 1888, ai benemeriti della salute pubblica in occasione dell'epidemia colerica del 1885, omesse negli elenchi inseriti nel numero 164 della* Gazzetta Ufficiale.

Medaglia d'argento.

Scimone Antonino, avvocato, Palermo.

Medaglie di bronzo.

Provincia di Palermo.

Adone Salvatore, tenente nei Reali carabinieri.
Alvaro dott. Giuseppe, capitano medico.
Andronaco Carmelo, soldato infermiere.
Arreghini Antonio, brigadiere nei Reali carabinieri.
Barbieri Bernardo, brigadiere nei Reali carabinieri.
Bianco Luigi, maresciallo nei Reali carabinieri.
Biletti Marcellina, suora di carità nell'Ospedale militare.
Borocchi Carlo, maresciallo nei Reali carabinieri.
Calvano Giacinto, brigadiere nei Reali carabinieri.
Camerata Angelo, caporale infermiere.
Carcano Francesco, capitano nel 6° bersaglieri.
Casati Felice, maresciallo nei Reali carabinieri.
Cassano Michele, carabiniere.
Cassola Luigi, vice brigadiere nei Reali carabinieri.
Castagnaro Mario, tenente nei Reali carabinieri.
Catania Paolo, carabiniere.
Cavalieri Cosimo, soldato nel 35° fanteria.
Chiurco Giuseppe, sottotenente nel 76° fanteria.
Clemente Filippo, sergente nel 75° fanteria.
Codignola Paolo, tenente nei Reali carabinieri.
Comizzo Pietro, soldato nel 6° bersaglieri.
Conti Giuseppe, delegato di Pubblica Sicurezza.
Cosentino Concetto, vice brigadiere nei Reali carabinieri.
Dal Bon Domenico, carabiniere.
D'Angelo Antonino, caporale infermiere.
De Andrea Angelo, maresciallo nei Reali carabinieri.
De Luca Antonio, soldato nel 35° fanteria.
De Luchi Ettore, vice brigadiere nei Reali carabinieri.
De Signoribus Alfredo, vice brigadiere nei Reali carabinieri.
D'Odorico Giacomo, maresciallo nei Reali carabinieri.
Fabiano Domenico, carabiniere.
Fabiano Francesco, carabiniere.
Fortunato cav. Napoleone, capitano nei Reali carabinieri.
Ferrante Carmelo, soldato infermiere.
Franchini Federico, brigadiere nei Reali carabinieri.
Gajfier Antelma, suora di carità nell'Ospedale militare.
Gherardi Patrizio, maresciallo nei Reali carabinieri.
Giannini Alfredo, capitano nel 6° bersaglieri.

Granà Filippo, soldato nel 76° fanteria.
Guagenti Agostino, carabiniere.
Iannini dott. Pasquale, sottotenente medico nel 76° fanteria.
Igniti Vito, carabiniere.
Landolfi dott. cav. Federico, maggiore medico.
Licitra Giuseppe, soldato infermiere.
Livraghi Dario, tenente nei Reali carabinieri.
Maggio Francesco, soldato infermiere.
Manfredi Ugo, caporale nel 17° artiglieria.
Marchese Alfredo, sergente infermiere.
Martinelli Giuseppe, maresciallo nei Reali carabinieri.
Masellà dott. Rocco, sottotenente medico nel 76° fanteria.
Mazza Basilia, suora di carità nell'Ospedale militare.
Messina Salvatore, carabiniere.
Nardi Pietro, carabiniere.
Nomis Giuseppe, tenente nel 6° bersaglieri.
Orrù dott. Salvatore, capitano medico al distretto.
Paioletti Antonio, carabiniere.
Pappalardo Domenico, vice brigadiere nei Reali carabinieri.
Parrotta Carmine, carabiniere.
Parisi dott. Felice, capitano medico nel 6° bersaglieri.
Passaniti Pasquale, carabiniere.
Pecorini Giovanni, brigadiere nei Reali carabinieri.
Pelamatti Gaetano, vice brigadiere nei Reali carabinieri.
Piantino Edoardo, carabiniere.
Polifelpi Giosafatte, caporale nel 3?° fanteria.
Primicerio Giuseppe.
Ramorino Stefano, tenente nei Reali carabinieri.
Raspagliesi Filippo, soldato infermiere.
Regazzi Emilio, tenente nel 6° bersaglieri.
Rosati Vincenzo, carabiniere.
Rubano Francesco, carabiniere.
Ruffo Gabriele, carabiniere.
Saccà Antonino, vice brigadiere nei Reali carabinieri.
Saviano dott. Raffaele, capitano medico nel 75° fanteria.
Silvino Silvio, vice brigadiere nei Reali carabinieri.
Sparti Salvatore, carabiniere.
Sparti Sebastiano, carabiniere.
Spezzano Mariano, carabiniere.
Sulliotti dott. Efisio, sottotenente medico nel 6° bersaglieri.
Tamagna Tommaso, carabiniere.
Testaferrata Ambrogio, carabiniere.
Testi Giovanni, brigadiere nei Reali carabinieri.
Tommasone Francesco, maresciallo nei Reali carabinieri.
Tora Cesare, sergente nel 17° artiglieria.
Turcone Prassede, suora di carità nell'Ospedale militare.
Vandelli Achille, capitano nei Reali carabinieri.

Provincia di Parma.

Caroli Clemente, brigadiere nei Reali carabinieri.
Papadà Domenico, carabiniere.

Provincia di Trapani.

Britti Francesco, brigadiere nei Reali carabinieri.

Attestazioni di benemerenza.

Accascina cav. Filippo, avvocato.
Sanfilippo Giacomo, avvocato.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 26 luglio 1888:

Cuttica Giovanni, tenente legione Torino, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda, dal 1° agosto 1888.
Sarno Alessandro, id. id. Cagliari, id. id. id.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 26 luglio 1888:

Zara cav. Giulio, capitano distretto Padova, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 agosto 1888 ed inscritto nella riserva.
Rossi Carlo, id. 66 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 agosto 1888.
Micheletti Vittorio, id. distretto Pinerolo, id. id. id.
Parisi Antonino, sottotenente 33 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R decreto del 30 luglio 1888:

Furno Giuseppe, capitano ufficiale istruttore nei Tribunali militari, esonerato dalla detta carica ed assegnato all'83 fanteria.
Mazzara Antonio, id. applicato di stato maggiore comando della divisione di Bari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 agosto 1888.
Bettoia Giovanni, id. in aspettativa per motivi di famiglia a Napoli, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.
Pugno Efisio, id. id. id. a Pisa, id. id. id.
Forti Icilio, tenente id. id. a Firenze, id. id. id.
Schiani Umberto, id. 7 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Pandolfelli Eugenio, sottotenente in aspettativa a Napoli, richiamato in servizio al 3 bersaglieri.
Mennella Giovanni, id. id. a Casamicciola (Napoli), id. id. al 66 fant.
Allosia Michele, id. id. per motivi di famiglia ad Incisa Belbo (Alessandria), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 26 luglio 1888:

Fago Edoardo, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego a Napoli, richiamato in effettivo servizio, destinato alla direzione d'artiglieria di Piacenza e comandato alla direzione territoriale di Alessandria.
Cuttica di Cassine Luigi, id. reggimento artiglieria a cavallo, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente del distretto di Milano ed assegnato al reggimento artiglieria a cavallo.

Con R. decreto del 30 luglio 1888:

Fontanini Graziadio, capitano 8 artiglieria (treno), collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 agosto 1888.
Botti Gaetano, id. in aspettativa per motivi di famiglia ad Arsina (Lucca), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 30 luglio 1888:

Lanza cav. Pietro, capitano medico distretto Alessandria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 agosto 1888 ed inscritto nella riserva.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 26 luglio 1888:

Gallo cav. Bernardo, maggiore veterinario V corpo d'armata, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 1° agosto 1888.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 30 luglio 1888:

Ternavasio cav. Giuseppe, capitano contabile in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 agosto 1888 ed inscritto nella riserva.
Fiore cav. Ferdinando, capitano di fanteria id, id id. id.
Galvagno Cesare, id. id. id, id. id. id.
De Sanctis Giovanni, tenente id. id., id. id. id.
Borgialli Angelo, id. id. id, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 agosto 1888 ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto dell'8 luglio 1888.

I seguenti militari in congedo illimitato, laureati in medicina e chirurgia, sono nominati sottotenenti medici di complemento dell'eser-

cito permanente, assegnati effettivi al distretto a ciascuno indicato, e destinati all'ospedale militare di Napoli per prestarvi i prescritti tre mesi di servizio.

Netta Gerardo, sergente, distretto Avellino.

Cantalupo Riccardo, caporale, id. Napoli.

Con R. decreto del 26 luglio 1888:

Gallina Agostino, sottotenente complemento fanteria distretto Palermo, nato nel 1860, accettata la dimissione dal grado.

Grammatica Vincenzo, id. id. id. Palermo, nato nel 1861, rimosso dal grado.

Caracciolo Francesco, id. id. id. Frosinone, trasferito col suo grado nella milizia territoriale fanteria, 218 batt., 1ª comp., distretto di Frosinone, in applicazione dell'art. 96 testo unico delle leggi sul reclutamento.

I seguenti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *d*, legge 29 giugno 1883, N. 830) con riserva d'anzianità.

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 20 agosto 1888 per prestarvi il prescritto servizio.

Romanelli Arturo, 77 fanteria, distretto di residenza Mantova, assegnato al 46 reggimento fanteria.

Celentano Gennaro, 54 id., id. Salerno, id. 42 id. id.

Forte Benedetto, 7 bersaglieri, id. Campobasso, id. 5 id. bersaglieri.

Argiolas Luigi, 48 fanteria, id Cagliari, id. 81 id. fanteria.

I seguenti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera *d*, legge 29 giugno 1882, N. 830), con riserva d'anzianità ed assegnati al reggimento alpini per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 20 agosto 1888 per prestarvi il prescritto servizio.

Lainati Luigi, 11 bersaglieri, 6 alpini.

Marchiori Antonio, 27 fanteria, 7 id.

Buzzonetti Antonio, già sott'ufficiale, domiciliato a Monterchi (Arezzo), nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830) del distretto di Arezzo ed assegnato al 3 artiglieria (treno), rimanendo in congedo illimitato.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 26 luglio 1888:

Michieli Giovanni, tenente complemento fanteria, distretto Roma, accettata la dimissione dal grado.

Severa Costantino, tenente medico complemento, id. Orvieto, revocato dall'impiego.

Tomellieri Augusto, sottotenente medicoid., id. Verona, nato nel 1854, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 30 luglio 1888:

Apostoli Giacomo sottotenente complemento fanteria distretto Verona, nato nel 1852, accettata la dimissione dal grado.

Ruelle Gerolamo, id, id. Livorno, nato nel 1855, id. id. id.

Cuboni Edoardo, id. id. Messina, nato nel 1852, id id. id

Cevasco Giuseppe, id id. Genova, nato nel 1855, id. id. id

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 12 luglio 1888:

Agostini Cesare, capitano di riserva, fanteria, residente a S. Michele in Escheto (Lucca), dispensato da ogni servizio eventuale dietro sua domanda.

Con R. decreto del 26 luglio 1888:

Cluet Luigi, tenente riserva fanteria, residente a Pinerolo, dispensato, per ragione di età e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

Malaman Giovanni, sottotenente id. id. Padova, id. id. id.

Barolat-Massole Carlo, maresciallo d'alloggio in ritiro dei carabinieri Reali, residente a Lessolo, nominato sottotenente di riserva (arma dei carabinieri Reali).

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 26 luglio 1888:

Socini Giovanni, maggiore fanteria milizia territoriale, 183 batt. Arezzo, cessa di appartenere alla milizia territoriale, per sua domanda, ed è ricollocato col proprio grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria.

Brero Giuseppe, id. id. 20 id. Alessandria, id. id. id. id., arma d'artiglieria da cui proviene.

Nesi Cesare, sottotenente id. 174 id. Firenze, accettata la dimissione dal grado.

Brilli Luigi, id. id. 178 id. Pistoia, id. id. id.

Mornati conte Tito, id. id. 144 Macerata, id. id. id.

Bramanti Gaetano, id. id. 193 id. Lucca, id. id. id.

Gasperini Enrico, id. id. 206 id. Orvieto, id. id. id.

Vodret Ignazio, id. id. 315 id. Cagliari, id. id. id.

Montanari Leopoldo, tenente artiglieria id. 42ª compagnia Bologna, id. id. id.

Deregibus Candido, sottotenente fanteria id. 25 batt. Casale, trasferito nel corpo sanitario della milizia territoriale col grado di sottotenente medico ed assegnato al 23 batt. Casale.

Con R. decreto del 30 luglio 1888:

Christin Francesco, capitano di milizia territoriale, arma d'artiglieria, 8ª compagnia, Casale, cessa di appartenere alla milizia territoriale, per sua domanda, ed è inscritto collo stesso grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma d'artiglieria.

Ciella Generoso, capitano medico id., 242 batt. Avellino, accettata la dimissione dal grado.

Simonetti Giovanni, tenente fanteria id., 144 id. Macerata, id. id. id.

Bianco cav. Filippo, id. id., 229 id. Napoli, id. id. id.

Rodio Giorgio, id. id., 251 di Bari, id. id. id.

Bertocchi Ezio, sottotenente id., 187 id., trasferito collo stesso grado e colla stessa anzianità nell'arma del genio, 18ª compagnia, Chieti. Si presenterà alla sede del 3. genio il 1. settembre 1888 (ore antim.) per prestarvi un mese di servizio.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R decreto del 26 luglio 1888:

Falta Gio. Battista, ragioniere geometra 2ª classe, direzione genio Cuneo, trasferito direzione straordinaria genio Taranto, comando locale Massaua, dal 16 agosto 1888.

Massajoli Washington, id. id., direzione straordinaria, genio Taranto, comando locale Massaua, cessa di essere a disposizione del Ministero della Marina, ed è trasferito direzione genio Cuneo, dal 16 id.

Con R. Decreto del 30 luglio 1888:

Giunipero Vittorio, topografo di 2ª classe nel personale dell'Istituto geografico militare, collocato a disposizione del Ministero delle finanze (Giunta superiore del catasto) cessando di ricevere le competenze dell'Amministrazione della guerra, dal 1. agosto 1888.

Duce-Binna Vitale, aiutante ragioniere di artiglieria laboratorio di precisione Torino, revocata e considerata come non avvenuta la di lui nomina ad aiutante ragioniere d'artiglieria.

Bessone Giuseppe, furiere maggiore 5 artiglieria, nominato aiutante ragioniere d'artiglieria, e destinato alla fabbrica d'armi di Terni.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R decreto del 13 maggio 1888:

Magi Carlo, vicesegretario di 1ª classe in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 27 maggio 1888:

Raballo Giuseppe, scrivano locale di 1ª classe nell'Amministrazione della guerra, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe

Con R. decreto del 24 giugno 1888:

Minardi cav. rag. Raffaele, capodivisione di Ragioneria di 2ª classe, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 1° luglio 1888:

Morasso comm. Innocenzo e Monzilli comm. Antonio, capidivisione di 2ª classe, promossi alla 1ª classe.

Anziani cav. Ubaldo, segretario di Ragioneria di 1ª classe nell'Economato generale, passato segretario di Ragioneria di 2ª classe nell'Amministrazione centrale.

Bartoli cav. Lorenzo e Sica Alberto, segretari di Ragioneria di 2ª classe nell'Economato generale, passati segretari di Ragioneria di 3ª classe nell'Amministrazione centrale.

Mariani Cosimo, Rossi Giuseppe e Marsili Leopoldo, vicesegretari di Ragioneria di 1ª classe nell'Economato generale, passati vicesegretari di Ragioneria di 1ª classe nell'Amministrazione centrale.

Lori Giuseppe, Monzilli Giovanni, Stringher Vittorio, Quadrini Vincenzo e Bruscagli Rodolfo, vicesegretari di Ragioneria di 2ª classe nell'Economato generale, passati vicesegretari di Ragioneria di 2ª classe nell'Amministrazione centrale.

Minervini Alfredo, vicesegretario di Ragioneria di 3ª classe nell'Economato generale, passato vicesegretario di Ragioneria di 3ª classe nell'Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 30 luglio 1888:

Dusnasi Giuseppe, compilatore dei bollettini della proprietà industriale, di 2ª classe, promosso alla 1ª classe.

BOLLETTINO N. 29.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal 16 al 22 luglio 1888.

Regione II. — Lombardia.

Sondrio — La scabbia degli ovini è cessata anche a Plateda.
Afta epizootica, 33 bovini, a Valfurva e Livigno.
Cremona — Id. 5, ad Azzanello.
Mantova —Affezione morvofarcinosa: 1, a Marmirolo.

Regione III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa: 1, sospetto, a S. Zeno.
Carbonchio: 3 equini, morti, a S. Zeno.
Afta epizootica: 117 bovini, 33 suini e 6 ovini, a S. Zeno e Castelletto di Brenzone.
Udine — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Sequals.
Treviso — Carbonchio essenziale: 4, con 1 morto a Salgareda.
Padova — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, ad Urbana.
Venezia — Carbonchio: 3 bovini, con 2 morti, a Noventa.
Rovigo — Id.: 2, letali, a Taglio di Po e a Bottrighe.
Rabbie, 2 suini, morti, ad Occhiobello.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Afta epizootica: 30, bovini, a Gossolengo.
Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a S. Antonio.
Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 12, con 9 morti a Brescello.
Modena — Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Modena.
Ferrara — Carbonchio essenziale: 28 bovini, morti, a Copparo, Ostellato e Migliarino.
Forlì — Carbonchio: 2, bovini, morti, a S. Arcangelo.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Forme tifose dei bovini, 1, letale, a Sassoferrato.
Perugia — Affezione morvofarcinosa 1, a Ficulle (abbattuto).
Carbonchio sintomatico: 1 bovino, a Rieti.

Regione VII. — Toscana.

Pisa — Carbonchio sintomatico: 2, a Piombino.
Livorno — 1 equino, morto, a Livorno.
Firenze — Id. 1 bovino, a Fucecchio.
Forme tifose dei bovini: 1, a Firenze.
Lucca — Affezione morvofarcinosa: 1, a Lucca (abbattuto).
Grosseto — Influenza pneumonica negli equini: continua a Pitigliano, Roccalbegna e Roccastrada.
Qualche altro caso della malattia del pollame a Roccastrada.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Bari — Parecchi casi di carbonchio negli equini e bovini ad Altamura.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Zoppina degli ovini: 10, a Caserta.
Carbonchio negli ovini: 18, letali, a S. Giov. Incarico.
Napoli — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Pianura.
Salerno — Scabbie degli ovini: 4 a S. Gregorio Magno.
Affezione morvofarcinosa: 1, a Salerno (abbattuto).

Roma, addì 3 agosto 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Per il Direttore della Sanità Pubblica
G. Alocci.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: n. 771931 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2000 e n. 771932 d'iscrizione come sopra di annue L. 2000 al nome di Mattalia *Leonilda* fu Antonio, nubile, domiciliata in Pinerolo (Torino) sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a Mattalia *Virginia* fu Antonio (o Giovanni Antonio), nubile, domiciliata in Pinerolo (Torino), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 luglio 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 494078 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al n. 98778 della soppressa Direzione di Torino) per L. 1200 al nome di Semino Angela, nubile, fu *Leonardo*, domiciliata in Genova, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Semino Angela, nubile, fu *Giovanni Battista*, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 luglio 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento della via Galweston.

I telegrammi pel Messico, l'America Centrale e del Sud, riprendono l'istradamento normale.

Roma, 4 agosto 1888.

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il 17 ottobre 1888, in ora da determinarsi, avranno principio gli esami di concorso a 4 posti di volontariato gratuito per gli impieghi di 3ª categoria del Ministero degli Affari Esteri (Traduttori, Interpreti o Dragomanni).

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto del 27 settembre 1887.

Le domande d'ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dell'aspirante su carta da bollo da una lira dovranno essere presentate non più tardi del 31 agosto 1888, trascorso il qual termine saranno respinte.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal far uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Attestato di cittadinanza italiana.
2. Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni nè più di 40.
3. Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare.
4. Certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante
5. Attestato di avere sempre tenuto buona condotta.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento che crederanno atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati.

Gli esami verseranno sulle lingue araba e turca e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione in lingua araba ed in una composizione in lingua turca e nella traduzione da un testo arabo e da uno turco in italiano ed in francese, e da un testo italiano o francese in arabo ed in turco.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in arabo ed in turco, e da un testo arabo e da uno turco in italiano ed in francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Gli esami saranno tenuti al Ministero degli Affari Esteri in Roma (Palazzo della Consulta).

Roma, 9 luglio 1888. 4

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi Regi decreti 11 agosto 1884, N. 2621 e 8 maggio 1887, N. 4487, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla Cattedra di Letteratura italiana, vacante nella R. Università di Pavia.

Le domande, su carta bollata, ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 dicembre 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice

Roma, 2 agosto 1888.

Il Direttore capo
della Divisione dell'istruzione superiore
G. FERRANDO.

1

Il Prefetto Presidente del Consiglio provinciale scolastico di Siena.

Veduta la lettera del Ministero della istruzione pubblica del 5 luglio 1881 di N. 9260;

Veduti gli articoli 22, 24 e 25 dello Statuto organico del R. Istituto dei Sordomuti in Siena, approvato con R. decreto in data 7 aprile 1878

Fa noto:

È aperto da oggi a tutto il dì 15 del prossimo settembre il concorso a un posto gratuito governativo per maschio o femmina nel R. Istituto suddetto.

Per l'ammissione al concorso dovranno i postulanti giustificare con esibizione di analoghi certificati:

a) di essere in età fra i nove e i dodici anni;

b) di appartenere a famiglia povera;

c) di avere subita la inoculazione del vaiuolo e di non essere affetti da malattì cutanee e contagiose.

La durata della concessione è di anni sette necessarii al compimento del corso di educazione ed istruzione nell'Istituto suindicato.

Le domande dovranno essere presentate alla Direzione dell'Istituto dei Sordomuti in Siena entro il suddetto periodo di tempo utile.

Siena, 1 agosto 1888.

Per il Prefetto Presidente
E. GORI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 5. — Una circolare della Porta domanda alle potenze d'incaricare i loro rappresentanti presso il Sultano di firmare a Costantinopoli la Convenzione per la neutralizzazione del Canale di Suez.

PARIGI, 5. — Iersera Parigi rimase completamente calma.

PARIGI, 5. — Nella sala Favier ebbe luogo un *meeting* a profitto degli scioperanti. Mentre l'ex generale della Comune Eudes, pronunziava un discorso, fu colto d'apoplessia e morì all'istante. Emozione straordinaria.

PARIGI, 5. — Il presidente della Repubblica, Carnot, assistette a Montargis all'inaugurazione della statua a Mirabeu. La popolazione gli fece una calda accoglienza. Il ministro dei lavori pubblici pronunziò un discorso.

— Il generale Boulanger pone decisamente la sua candidatura nei dipartimenti della Charente inferiore e della Somme.

Egli partirà stasera per Saintes e ritornerà a Parigi, martedì, onde ricevervi i delegati del dipartimento della Somme.

BERLINO, 5. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* è autorizzata a dichiarare che il preteso rapporto del principe di Bismarck all'imperatore Federico III, pubblicato dalla *Nouvelle Revue* di Parigi, è una invenzione basata sopra una mera compilazione senza alcun fondamento ufficiale.

PONTEDERA, 5. — L'inaugurazione della Scuola d'arti e mestieri è riuscita benissimo.

Erano presenti i sindaci, le autorità della provincia, gli onorevoli deputati Panattoni, Dini, Orsini, Barsanti, Pozzolini e Toscanelli.

L'on. Grimaldi pronunziò un discorso sull'utilità dell'insegnamento professionale e fu applauditissimo.

L'on. ministro visiterà poscia i principali stabilimenti industriali.

Oggi ha luogo un banchetto offerto dal municipio.

MADRID, 5. — L'ufficioso *Correo* rileva come la stampa spagnuola continui a commentare la lettera pastorale del vescovo di Madrid sul Codice penale italiano e dichiara che sarebbe a desiderarsi che il vescovo s'astenesse dal trattare questioni le quali possono provocare conseguenze internazionali.

PETERSMARITZBURG, 5. — È smentito che Dini Zulu si sia sottomesso. Invece egli è in fuga e si crede che si sia rifugiato sul territorio del Transwaal.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 4 agosto 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Méd.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 »	97 »	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 60
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	473 25
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	636 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2100 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1146 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	670 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	710 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	425 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	580 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	555 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1485 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1165 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	470 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	290 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	345 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	298 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 87½
	Parigi	chèques	»	»	100 55
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 30
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 02½ fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia 1875 fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 974, fine corr.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 29 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 3 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 919.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 749.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 312.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 020.

V. TROCCHI, *presidente*.

TURINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE